



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

### CHIARIMENTI

**Oggetto:** **Riscontro richieste chiarimenti relativi all'offerta per la procedura aperta "rete di monitoraggio qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee al fine della definizione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi ai sensi del DLgs 152/06".**

1. **QUESITO:** la singola impresa del costituendo RTI concorrente alla gara può avvalersi, ex art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, **dei mezzi economici, nella specie fatturato specifico, di imprese e/o liberi professionisti terzi** allo scopo di soddisfare il requisito di capacità economica previsto dal punto III.2.2), n. 2 del Bando di Gara?

– **RISPOSTA:** Il disciplinare chiaramente dispone: *"E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/06, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga (o in caso di RTI le singole imprese raggruppate) della capacità economico-finanziaria-tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/06.*

E' tuttavia evidente, che qualora l'impresa si avvalga del predetto istituto ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità *economico-finanziaria-tecnica* non potrà, per i servizi di cui si è avvalsa, vedersi riconosciuto alcun punteggio di qualità, relativamente ai criteri di cui all'art. 10 del disciplinare di gara. Fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

2. **QUESITO:** è corretto intendere, per quanto attiene il settore *"caratterizzazione e campionamento acque"* nel quale è stato effettuato il fatturato specifico, come "attività di campionamento e determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acque" ?

– **RISPOSTA:** sì, fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

3. **QUESITO:** è corretto intendere, per quanto attiene il settore *"analisi chimico fisiche"* nel quale è stato effettuato il fatturato specifico, come *"svolgimento di analisi chimico fisiche su varie matrici"* ?



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

- **RISPOSTA:** sì, fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.
- 4. **QUESITO:** è corretto intendere, per quanto attiene il settore "*progettazione di sistemi di monitoraggio ambientale*" nel quale deve essere stato effettuato il fatturato specifico, che il fornitore abbia almeno 500,000 Euro di fatturato, negli ultimi 3 anni, relativamente alla "*progettazione di strumenti di misura ed apparecchiature di monitoraggio ambientale organizzate in reti (sistemi) e/o alla progettazione di processi di monitoraggio ambientale su reti di punti fissi*".
  - **RISPOSTA:** no. Tale settore di attività è da intendersi così come enunciato nel bando "*progettazione di sistemi di monitoraggio ambientale*", potendo intendere per questi anche "*progettazione di processi di monitoraggio ambientale su reti di punti fissi*", ma non "*progettazione di strumenti di misura ed apparecchiature di monitoraggio ambientale organizzate in reti (sistemi)*".

Fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

- 5. **QUESITO:** In riferimento all'art. 7 comma 11 b (importo fatturato specifico) si chiede se l'importo dei 5 milioni di euro deve essere stato raggiunto eseguendo servizi per ciascuno dei settori indicati o anche solo per uno o alcuni di essi?
  - **RISPOSTA:** Il disciplinare chiaramente dispone che "**l'importo specifico fatturato** (intendendosi per questo l'importo risultante esclusivamente dalle fatture emesse) dall'impresa/ditta/persona/società rappresentata, negli ultimi tre esercizi finanziari (2004, 2005 e 2006) non è inferiore a € 5.000.000,00, iva esclusa, realizzato nei seguenti settori, con il limite minimo di € 500.000,00, iva esclusa, per ciascuno di essi:
    - caratterizzazione e campionamento acque;
    - analisi chimico fisiche;
    - coordinamento nell'esecuzione di attività geognostiche ed installazione piezometri;
    - progettazione di sistemi di monitoraggio ambientale;
    - progettazione e gestione di sistemi G.I.S di dati ambientali e modellistica ambientale;"

Quindi l'impresa/ditta/persona/società rappresentata, deve dimostrare di possedere fatturato specifico in **tutti** i settori sopra indicati per un limite minimo **per ciascuno di essi** di € 500.000,00, iva esclusa sino al raggiungimento di € 5.000.000,00, iva esclusa.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

6. **QUESITO:** la domanda di partecipazione deve essere firmata esclusivamente dal legale rappresentante oppure può essere firmata da un procuratore firmatario ?
- **RISPOSTA :** La documentazione di gara deve essere firmata dal Legale Rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare l'Impresa. In tale ultimo caso, deve essere allegata anche copia autentica o originale dell'atto da cui si evinca che il soggetto che sottoscrive ha il potere di spendita del nome della impresa/società e di impegnare la stessa all'esterno.
7. **QUESITO:** quali sono le modalità del sopralluogo? Chi firma il verbale di avvenuto sopralluogo?
- **RISPOSTA :** ai partecipanti alla gara è richiesto *“di aver tenuto di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dello stato dei luoghi dove il servizio deve essere svolto”* da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è previsto che l'Amministrazione controfirmi un verbale di avvenuto sopralluogo, né che accompagni i concorrenti durante la visita dei luoghi.
8. **QUESITO:** rif Disciplinare di gara par. 11) capacità economica e finanziaria: le dichiarazioni possono essere firmate dal procuratore firmatario?
- **RISPOSTA :** La documentazione di gara deve essere firmata dal Legale Rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare l'Impresa. In tale ultimo caso, deve essere allegata anche copia autentica o originale dell'atto da cui si evinca che il soggetto che sottoscrive ha il potere di spendita del nome della impresa/società e di impegnare la stessa all'esterno.
9. **QUESITO:** rif Disciplinare di gara par. 11) capacità economica e finanziaria: nella voce analisi chimico-fisiche si intendono tutti gli importi relativi ad analisi chimiche ad esclusione di quelli relativi alle determinazioni chimiche sulle acque di cui al precedente punto (caratterizzazione e campionamento acque)?
- **RISPOSTA :** Nel concetto di “caratterizzazione” sono comprese anche le “analisi chimico fisiche”. Tuttavia le fatture riferibili alla prima voce non possono essere utilizzate anche per la seconda voce e viceversa. Fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.
10. **QUESITO:** rif Disciplinare di gara par. 11) capacità economica e finanziaria: nel caso in cui nelle fatture e relativi allegati, atti a dimostrare i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, non sia esplicitata la suddivisione degli importi dei servizi (es. la causale è genericamente indicata come "servizi di consulenza ambientale" oppure "prestazioni di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

ingegneria per la caratterizzazione ambientale ai sensi del D.M 471/99", etc) è accettabile una autocertificazione del procuratore firmatario che espliciti/dichiari la suddivisione dell'importo in differenti tipologie di servizi (es. quota a parte per servizi di GIS, quota a parte di modellistica, etc.)?

- **RISPOSTA** : le fatture emesse, presentate per il soddisfacimento dei requisiti economico finanziari possono essere accompagnate da una autocertificazione, che dettaglia e suddivide gli importi per tipologia di prestazione, al fine di meglio esplicitare l'eventuale rispondenza ai settori di servizi richiesti. La documentazione di gara deve essere firmata dal Legale Rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare l'Impresa. In tale ultimo caso, deve essere allegata anche copia autentica o originale dell'atto da cui si evinca che il soggetto che sottoscrive ha il potere di spendita del nome della impresa/società e di impegnare la stessa all'esterno. Fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

11. **QUESITO**: rif Disciplinare di gara par. 11) capacità economica e finanziaria: nella voce "progettazione e gestione di sistemi GIS e modellistica ambientale" si possono considerare anche gli importi relativi a hardware e software?

- **RISPOSTA** : no. Fermo restando che la valutazione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

12. **QUESITO**: Può l'impresa priva di requisiti richiesti partecipare all'appalto in forma cooptata premesso che l'impresa principale è in possesso per intero di quanto richiesto dal bando di gara?

- **RISPOSTA** : Sul punto si premette che il bando come anche il disciplinare e gli altri atti di gara nulla disponevano in ordine all'istituto della cooptazione.

In ordine alla qualificazione delle ditte, gli atti di gara, sia il bando che il disciplinare, prevedevano che i concorrenti possedessero tra l'altro il seguente requisito, da attestarsi come segue:

*“dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento, attestante che l'importo specifico fatturato (intendendosi per questo l'importo risultante esclusivamente dalle fatture emesse) dall'impresa/ditta/persona/società rappresentata, negli ultimi tre esercizi finanziari (2004, 2005 e 2006) non è inferiore a € 5.000.000,00, iva esclusa, realizzato nei seguenti settori, con il limite minimo di € 500.000,00, iva esclusa, per ciascuno di essi:*



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

- *caratterizzazione e campionamento acque;*
  - *analisi chimico fisiche;*
  - *coordinamento nell'esecuzione di attività geognostiche ed installazione piezometri<sup>1</sup>;*
  - *progettazione di sistemi di monitoraggio ambientale;*
  - *progettazione e gestione di sistemi G.I.S di dati ambientali e modellistica ambientale;*
- a) *bilanci dell'impresa/ditta/persona/società relativi agli ultimi tre esercizi finanziari.*

*In caso di RTI/consorzio la capacità economico finanziaria, sia globale che specifica, può essere dimostrata cumulativamente, tuttavia, a pena di non ammissione di tutto il RTI/consorzio, la ditta mandataria deve possedere almeno il 50% del fatturato specifico richiesto (almeno € 2.500.000,00 iva esclusa) e ciascun mandante deve possedere almeno il 10% del valore del livello minimo richiesto (almeno € 500.000,00), fino al raggiungimento della soglia richiesta.”*

Nel merito si osserva quanto segue.

Negli atti di gara, non era prevista la possibilità per le ditte di ricorrere all'istituto in questione.

La cooptazione è istituto di natura eccezionale, sia per la specificità della sua disciplina, strettamente legata alle peculiari nozioni del sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, sia per la peculiarità della sua ratio, sottesa ai meccanismi di qualificazione propri di tale settore.

Inoltre, l'amministrazione ha previsto delle soglie di sbarramento per la capacità specifica, prevedendo delle limitazioni per le ditte mandanti (10% del fatturato specifico richiesto).

Se il soggetto che partecipa all'appalto in forma cooptata si configura come mandante, deve come tale possedere i requisiti richiesti per le mandanti.

Ad ogni modo, l'eventuale decisione in merito è riservata alla commissione giudicatrice.

13. **QUESITO:** Subappalto: limite del 30%, l'impresa subappaltatrice, pur non avendo alcuno dei requisiti richiesti, è in grado di eseguire parte delle opere di cui alla fase 1. In tali condizioni può essere autorizzato il subappalto nei limiti di legge?



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

- **RISPOSTA** : Premesso che la formulazione del quesito non appare chiara su quali siano i “requisiti non posseduti” dall'impresa subappaltatrice e su quali siano le “condizioni” sulle quali potere autorizzare il subappalto, si fornisce comunque l'orientamento della stazione appaltante in merito al ricorso al subappalto.

Nel disciplinare di gara all'art. 21 viene disciplinato il ricorso al subappalto richiamando integralmente il disposto dell'Art. 118, del D.Lgs 163/06. Nell'ambito di tale articolo, per i servizi, è possibile ricorrere al subappalto (nel limite del 30% dell'importo di contratto) alle condizioni formulate in esteso nel suddetto articolo, ed indicate nel seguito in forma parziale e sintetica per quanto possibile attinenti al quesito:

- a. Il subappaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dal codice degli appalti, in relazione alla prestazione subappaltata, e i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici;
- b. Il subappaltatore non deve essere sottoposto a divieti previsto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e smi (disposizioni antimafia).

Atteso che i requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti, sono quelli indicati negli articoli, 39, 41 e 42, e ripresi dal bando di gara e dal disciplinare di gara nell'art. 7 “*Condizioni di partecipazione....*”, appare pacifico che l'eventuale subappaltatore, per la parte di prestazione subappaltata debba possedere in modo proporzionale i requisiti di qualificazione riconducibili ai disposti degli artt. 39, 41, 42 del D.Lvo 163/2006.

E' altresì evidente che l'eventuale subappaltatore debba comunque possedere per intero i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, anch'essi esplicitati nell'art. 7 “*Condizioni di partecipazione....*” del disciplinare di gara.

Pertanto l'affidatario che intende subappaltare parte delle attività di cui alla fase 1 del capitolato tecnico, deve dimostrare che il subappaltatore rispetti integralmente il disposto dell'articolo 118 del D.Lvo 163/2006 e quindi che quest'ultimo possieda, tra l'altro, in modo proporzionale, i requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnica rispetto al valore dei servizi che egli sarà chiamato a svolgere, nonché, in toto, i requisiti di partecipazione all'appalto e tutti i requisiti di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici.

14. **QUESITO**: Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria previsto dall'art. 7 comma 11, lettera b) (importo del fatturato specifico) del disciplinare di gara, siamo a richiedere la conferma della possibilità di conteggiare in tale fatturato anche gli importi relativi a fatture materialmente emesse nell'anno 2007 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2006 in quanto concernenti servizi svolti ed ultimati entro la fine di tale anno.?



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

**RISPOSTA:** Conformemente a quanto indicato nel bando di gara all'art. 7, comma 11 lettera b) "*...che l'importo specifico fatturato (intendendosi per questo l'importo risultante esclusivamente dalle fatture emesse) dall'impresa/ditta/persona/società rappresentata, negli ultimi tre esercizi finanziari (2004, 2005 e 2006) non è inferiore a...*" si precisa che le fatture che potranno essere prese in considerazione per il calcolo del fatturato specifico sono solo quelle emesse nel suddetto triennio.

15. **QUESITO:** nella Busta B "offerta tecnica" al punto C "dettagliata relazione sui lavori svolti": a dimostrazione di servizi prestati a privati, possono essere allegate le autocertificazioni dell'impresa oppure devono essere necessariamente allegate le dichiarazioni dei clienti?

**RISPOSTA:** qualora siano indicati servizi resi in favore di pp.aa o enti pubblici, dovranno essere **allegati i certificati** rilasciati e vistati dagli stessi o, se trattasi di servizi prestati a privati, dovrà essere allegata la dichiarazione di questi ultimi, o autocertificati dall'interessato. P'